

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1350

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERANI, RANIERI, SALVI, FABJ
RAMOUS, CHERCHI, PELLEGRINO, LADU, CAPPIELLO,
GALDELLI, GUGLIERI, PERIN, SCIVOLETTO, LORETO, LONDEI,
MAISANO GRASSI, LAZZARO, FRASCA, PAGANO, STEFANO,
CANNARIATO e FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1993

Regolamentazione degli orari di chiusura
dei locali da ballo

ONOREVOLI SENATORI. - Recentemente si è da più parti sostenuta la necessità di limitare l'orario di chiusura dei locali da ballo, discoteche, *nights* ed esercizi similari, allo scopo di ridimensionare il grave fenomeno degli incidenti stradali causati da giovani nelle ore notturne, prevalentemente nei fine settimana. A tal fine sono state già presentate alcune proposte di legge ad iniziativa parlamentare, quasi tutte orientate verso una drastica anticipazione - rispetto agli usi consolidati - dell'orario di chiusura dei locali da ballo.

È nostra opinione che l'abbinamento del problema dell'orario di chiusura dei luoghi di ritrovo di massa con quello, diverso, degli incidenti stradali, secondo una correlazione di causa-effetto, è il frutto di una valutazione superficiale e fuorviante, marcatamente proibizionista e comunque lontana dalla comprensione dei vasti fenomeni evolutivi in atto nella nostra società.

Un problema drammatico e gravissimo - quello dei morti sulle strade - richiede ben altre e più approfondite valutazioni che non quelle dettate da una contingente campagna giornalistica sulle cosiddette «stragi del sabato sera»!

Innanzitutto occorre ricercare un appropriato approccio metodologico al problema, scindendo le due tematiche - quella degli orari e degli incidenti stradali -, osservando ciascuna di esse dall'angolo visuale più corretto.

Iniziando dagli incidenti stradali, il fenomeno deve essere analizzato partendo dagli unici dati statistici certi ed incontrovertibili: quelli forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

Orbene, tali dati indicano che le persone decedute in incidenti stradali negli ultimi cinque anni nelle ore comprese fra l'una e le sei del mattino sono il 14 per cento del totale.

Nel 1991 il numero dei morti in incidenti stradali per cause riferibili al conducente è stato il 97 per cento conseguente ai comportamenti di guida (soprattutto eccesso di velocità) e soltanto il 3 per cento conseguente alle condizioni psico-fisiche del conducente stesso (alcool, droghe, stanchezza, *stress*, eccetera).

Se a ciò si aggiunge che ogni settimana oltre 3 milioni di italiani frequentano le discoteche e dunque ogni anno 156 milioni di persone in Italia escono di casa e vanno a ballare, quasi tutti concentrati nei fine settimana, appare in tutta la sua evidenza l'inesistenza di qualsiasi apprezzabile connessione tra i due fenomeni.

Sul medesimo problema degli incidenti, va osservato che negli ultimi cinque anni il parco macchine del nostro Paese è spaventosamente aumentato, tant'è che è possibile stimare in circa 10 milioni le autovetture in movimento nelle sole giornate di venerdì e sabato di ogni settimana.

Ebbene, nello stesso periodo di riferimento, i controlli sulle strade ed il personale impiegato non solo non hanno seguito la curva di aumento del traffico, ma sono addirittura diminuiti.

Come pure è peggiorata la qualità delle strade. Questi dati devono far riflettere sulle reali motivazioni dell'incremento degli incidenti stradali e consigliare l'adozione di interventi, soprattutto normativi, autenticamente finalizzati alla soluzione, o quanto meno al ridimensionamento del problema.

Detti provvedimenti non possono non essere orientati verso un potenziamento appropriato dei controlli sulle strade, una lotta serrata alla diffusione del consumo di alcool e droghe, un inasprimento delle sanzioni per i trasgressori del codice della strada, un'informazione generalizzata e diffusa sui modelli di guida più corretti,

nonchè verso un'innovativa legislazione atta a garantire l'adozione di criteri tecnici di maggior sicurezza nella costruzione delle autovetture.

Solo in questo modo - e non certo chiudendo i luoghi di divertimento qualche ora in anticipo - si potrà arginare il triste fenomeno delle morti sulle strade.

Per quanto attiene il diverso problema degli orari dei locali da ballo, non si può prescindere da una preliminare considerazione suggeritaci dai sociologi: da circa dieci anni è in atto una modificazione degli stili di vita, che punta a reiterare la domanda di servizi in un arco temporale più allungato rispetto agli anni '70-inizio '80.

Daltronde solo una visione confinata dalla stretta attualità può non rendersi conto che dopo aver superato lo *shock* petrolifero, dopo aver debellato il terrorismo, dopo aver risolto la congiuntura dei primi anni '80, il nostro Paese ha ripreso un assetto che riscopre, pur con delle modificazioni, il senso di un modo di vivere proiettato verso momenti di intensa socializzazione.

Evidentemente lo sviluppo economico dell'ultimo decennio ha modificato modi e forme della socializzazione. Per esempio oggi abbiamo una televisione che propone programmi 24 ore su 24; andiamo a cena al ristorante o da amici qualche ora più tardi; ci muoviamo sempre di più e l'uso dell'automobile nel tempo libero coincide con una diffusa sensazione di libertà che risulta difficile sopravvalutare.

In questa ottica, sembra strutturale nei giovani, una o due volte la settimana, il bisogno di vivere la notte un po' più a lungo che nel passato.

Tutto questo è ormai parte del nostro costume, di cui le discoteche, soprattutto per i giovani, costituiscono un tassello importante e ineliminabile giacchè rappresentano uno degli autentici veicoli di socializzazione.

D'altronde il grande successo costante di questi esercizi costituisce la prova più evidente della loro importanza.

Oltretutto si tratta dei luoghi di ritrovo di massa a più elevato *standard* di sicurezza (si

pensi alle severissime norme di sicurezza antincendio, alle variegata forme di responsabilità per i gestori, gli assidui controlli di pubblica sicurezza), la cui alternativa sarebbe rappresentata - in caso di provvedimenti di natura proibizionista - da un'incontrollata proliferazione di locali clandestini ed «a rischio», impossibili da controllare.

Del resto, la storia, anche recente, è ricchissima di esempi in cui il proibizionismo si rivela quasi sempre peggiore del male che pretende di arginare.

Ed oltretutto, per quanto rilevato circa le cause degli incidenti stradali, risulterebbero ingiustificate dette eventuali misure.

La direzione da seguire è tutt'altra, finalizzata ad assicurare a questi esercizi tassi di sicurezza ancora maggiori, privilegiando le gestioni sane e qualificate, a cui vanno anche assicurati idonei strumenti per garantire all'interno dei loro locali il rispetto rigoroso delle norme in materia di sicurezza, ordine pubblico, moralità pubblica e buon costume (Articolo 6).

Nel contempo va adeguatamente fronteggiato il preoccupante e dilagante fenomeno dell'abusivismo, assai spesso celato sotto forme associative fittizie tese ad eludere l'applicazione anche delle norme in materia di sicurezza (Articolo 3).

L'istituzione di un apposito registro professionale per i titolari dei locali da ballo assicurerà una gestione qualificata e professionale degli esercizi, in sintonia con il rilevante ruolo sociale dagli stessi esercitato per la giovane età di gran parte degli utenti (Articolo 5).

Il problema dell'orario di chiusura delle sale da ballo, discoteche, locali notturni, sale di intrattenimento ed esercizi simili - assolutamente centrale per variegata e delicate implicazioni - è oggetto di specifica regolamentazione all'articolo 1, e viene fissato alle ore 4 in tutto il territorio nazionale.

Appare equilibrato e razionale determinare un orario unico nazionale, in ragione delle seguenti considerazioni:

a) l'attuale differenziazione dell'orario di chiusura da comune a comune, e, spesso,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da locale a locale nel medesimo ambito comunale, provoca - questo sì - un pericoloso pendolarismo di migliaia di giovani alla ricerca dell'esercizio aperto alle ore più tarde, con aumento del traffico stradale nei giorni ed ore più critici;

b) è noto che i frequentatori dei locali da ballo lasciano gli esercizi tra le ore 2,30 e le ore 4, per cui la fissazione eccessivamente anticipata di un orario unico indur-

rebbe i clienti ad uscire tutti contemporaneamente, con problemi gravissimi per la sicurezza stradale e per lo stesso ordine pubblico.

Viceversa, la fissazione dell'orario di chiusura eguale per tutti alle ore 4, consente un graduale sfollamento dei locali, e, contemporaneamente, non innescherà le pericolose conseguenze proprie dei provvedimenti di tipo proibizionista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali notturni, delle discoteche, delle sale di intrattenimento e degli esercizi similari è fissato in tutto il territorio nazionale fino alle ore 4.

2. Il sindaco, in relazione alle esigenze turistiche della località, può disporre la protrazione dell'orario di cui al comma 1, in ogni caso non oltre le ore 5, per un periodo massimo di quarantacinque giorni all'anno.

Art. 2.

1. Le regioni devono adeguare le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

1. I circoli, *clubs*, ed altre associazioni che organizzano manifestazioni danzanti o spettacoli, sono equiparati ai locali di pubblico intrattenimento e svago, e devono munirsi della licenza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Agli esercizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando i soggetti di cui allo stesso comma 1 organizzano iniziative temporanee ed occasionali, ferme restando le disposizioni che attengono all'agibilità dei locali e all'autorizzazione del sindaco.

Art. 4.

1. Negli esercizi annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'attività di intrattenimento è consentita in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 5.

1. Il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la gestione delle sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale da intrattenimento e degli esercizi similari, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, è subordinata all'iscrizione del titolare ad apposito registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura concede l'iscrizione di cui al comma 1 sulla base dell'accertamento dei seguenti requisiti:

a) che non sussistano le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fatto salvo il disposto del comma 5 del medesimo articolo;

b) che il soggetto sia stato dichiarato idoneo da una commissione d'esame istituita a livello provinciale e composta da due rappresentanti degli iscritti al registro di cui al comma 1, da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, da un funzionario della polizia di Stato e da uno della prefettura.

3. Possono essere iscritti al registro di cui al comma 1 senza sostenere l'esame di idoneità coloro che hanno svolto per almeno tre anni attività lavorativa in un locale da ballo con mansioni dirigenziali e il cui rapporto venga certificato dal competente ufficio del lavoro.

4. Le persone fisiche e le società, in persona del legale rappresentante, che risultino titolari di locali da ballo alla data

di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione con la sola formalità della presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Anche in questo caso andrà verificata la non sussistenza delle fattispecie di cui al comma 3, lettera *a*).

6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui al comma 3, lettera *a*). Ove detti requisiti vengano a mancare, dispongono con provvedimento motivato, immediatamente esecutivo, la cancellazione dal registro di cui al comma 1 dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

Art. 6.

1. A tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della moralità pubblica, e degli utenti, ai gestori dei locali di cui all'articolo 1 è attribuita la facoltà di vietare l'ingresso e di rifiutare o sospendere le prestazioni del proprio esercizio a coloro che abbiano creato o creino turbativa e molestia al normale svolgimento delle manifestazioni e dei trattenimenti e alle persone che vi partecipino, con pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei frequentatori.

2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare immediatamente alle autorità di pubblica sicurezza la presenza nel locale di persone che sappiano aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o per spaccio di sostanze stupefacenti.

Art. 7.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

devono individuare le strutture esistenti destinate all'intrattenimento aventi rilevanza sovracomunale; e ciò in sede di emanazione di disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale.

Art. 8.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di orari è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva il sindaco revoca la licenza o l'autorizzazione per la gestione dei locali e degli esercizi di cui all'articolo 1.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 20 milioni a lire 40 milioni e con la chiusura dell'esercizio, fatta salva l'applicazione delle norme penali.